



0038123-22/11/2012-SCCLA-PCGEPRE-A



Presidenza del Consiglio dei Ministri

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dal Ministri, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO l'articolo 8 del decreto legge 23 ottobre 1996, n. 543, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 639;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTA la legge 14 aprile 1975, n. 103 artt. 19 e 20 recante nuove norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva;

VISTO l'art. 55, comma 24 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, recante misure per la stabilizzazione della finanza pubblica, relativo all'interpretazione autentica dell'art. 2 legge 15 maggio 1954, n. 237 in merito all'autorizzazione della spesa relativa ai servizi di diramazione di comunicati e notizie degli organi centrali e periferici del Governo, di trasmissione ai medesimi di notiziari nazionali ed esteri e di trasmissione di notiziari da e per l'estero;

VISTA la legge 7 giugno 2000, n. 150, recante disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni;

VISTA la legge 5 agosto 1981, n. 416, recante disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 250, recante tra l'altro provvidenze per l'editoria;

VISTA la legge 21 marzo 2001, n. 62, recante nuove norme sull'editoria e sui prodotti editoriali e modifiche alla legge 5 agosto 1981, n. 416, che ha introdotto nuovi istituti per la promozione delle politiche dell'editoria e dei prodotti editoriali;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

VISTO il decreto legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317, che ha mantenuto alla Presidenza del Consiglio le funzioni già attribuite al Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri in materia di editoria e stampa;

VISTO il D.P.R. 25 novembre 2010, n. 223, regolamento recante semplificazione e riordino dell'erogazione dei contributi all'editoria, a norma dell'articolo 44 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

VISTO il decreto- legge 18 maggio 2012, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 2012, n. 103, recante disposizioni urgenti in materia di riordino dei contributi alle imprese editrici, nonché di vendita della stampa quotidiana e periodica e di pubblicità istituzionale;

VISTA la legge 18 agosto 2000, n. 248, recante nuove norme di tutela del diritto d'autore, che ha, tra l'altro, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il Comitato per la tutela della proprietà intellettuale;

VISTA la legge 9 gennaio 2008, n. 2, recante disposizioni concernenti la Società Italiana degli Autori ed Editori (SIAE);

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 aprile 2006, che attribuisce al Dipartimento per l'informazione e l'editoria le attività di vigilanza sulla SIAE ed i compiti di cui all'articolo 2 del decreto- legge 26 aprile 2005, n. 63, convertito con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2005, n. 109;

VISTO il decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2010, n. 100, recante "Disposizioni urgenti in materia di spettacolo e di attività culturali", e, in particolare, l'articolo 7 relativo alle disposizioni sull'Istituto mutualistico artisti interpreti esecutori (IMAIE);

VISTO il decreto- legge 24 gennaio, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, ed in particolare, l'art. 39, commi 2 e 3, relativi alla liberalizzazione dell'attività di amministrazione ed intermediazione dei diritti connessi al diritto d'autore;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

VISTA la Convenzione tra Presidenza del Consiglio dei Ministri e Ministero dello Sviluppo Economico del 21 settembre 2009, relativa alla gestione della sede dell'Associazione Stampa Estera in Italia;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 22 luglio 2008, recante "Organizzazione interna del Dipartimento";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° ottobre 2012, recante "Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri", e, in particolare, l'articolo 2 relativo all'individuazione delle Strutture generali della Presidenza e l'art. 30 relativo alla definizione delle competenze generali del Dipartimento per l'informazione e l'editoria;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica in data 29 novembre 2011, con il quale il cons. Paolo Peluffo è stato nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 5 dicembre 2011, con il quale sono state altresì delegate al predetto Sottosegretario di Stato le funzioni spettanti al Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di informazione e comunicazione del Governo;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 19 gennaio 2012, con il quale sono state inoltre delegate al predetto Sottosegretario di Stato le funzioni spettanti al Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di editoria e prodotti editoriali, diritto d'autore, vigilanza sulla Società Italiana degli Autori ed Editori (SIAE) e sul nuovo Istituto per la Tutela dei Diritti degli Artisti Interpreti ed Esecutori (Nuovo IMAIE) e attuazione delle relative politiche, nonché le funzioni di indirizzo nelle materie di competenza del Dipartimento per l'informazione e l'editoria;

CONSIDERATA la necessità di provvedere alla definizione dell'articolazione interna del Dipartimento per l'informazione e l'editoria, al fine di adeguarla al rinnovato assetto funzionale, ai sensi dell'articolo 30 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° ottobre 2012;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

INFORMATE le organizzazioni sindacali;

DECRETA

Art. 1 (Funzioni del Dipartimento)

1. Il Dipartimento per l'informazione e l'editoria, di seguito Dipartimento, è la struttura di supporto al Presidente del Consiglio dei Ministri che opera nell'area funzionale relativa al coordinamento delle attività di comunicazione istituzionale, alla promozione delle politiche di sostegno all'editoria ed ai prodotti editoriali, ed al coordinamento delle attività volte alla tutela del diritto d'autore.

2. Il Dipartimento, in particolare, svolge compiti in materia di attività di comunicazione istituzionale, pubblicità e documentazione istituzionale, informazione, anche attraverso la stipula di convenzioni con le agenzie di stampa ed informazione e con il concessionario del servizio pubblico radiotelevisivo; collabora, in raccordo con le altre strutture della Presidenza del Consiglio dei Ministri, alla comunicazione diretta al pubblico sulle attività del Governo, cura l'istruttoria per la concessione dei premi alla cultura, promuove le politiche di sostegno all'editoria, cura le attività istruttorie relative alla concessione alle imprese editoriali dei contributi diretti e di quelli indiretti, esercita le funzioni ed i compiti attribuiti alla Presidenza in materia di diritto d'autore e di contrasto alla pirateria digitale e multimediale, svolge, d'intesa con le altre Amministrazioni competenti, compiti di vigilanza sulla Società Italiana degli Autori ed Editori (SIAE) e sul nuovo Istituto per la Tutela dei Diritti degli Artisti Interpreti ed Esecutori (Nuovo IMAIE).

Art. 2 (Capo del Dipartimento)

1. Il Capo del Dipartimento cura l'organizzazione del Dipartimento e ne determina gli indirizzi relativi al suo funzionamento interno; coordina l'attività degli uffici di livello dirigenziale generale del Dipartimento e assicura il corretto ed efficace



Presidenza del Consiglio dei Ministri

raccordo tra detti uffici e quelli di diretta collaborazione del Presidente del Consiglio dei Ministri o, se nominato, del Sottosegretario di Stato delegato. Assicura, altresì, il raccordo con i Dipartimenti, gli Uffici e le altre Strutture della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

2. Alle dirette dipendenze del Capo Dipartimento opera la Segreteria Dipartimentale. La Segreteria dipartimentale, struttura di livello non dirigenziale, cura il raccordo tra il Capo del Dipartimento e gli uffici e provvede agli adempimenti relativi alla gestione delle risorse umane e strumentali del Dipartimento. Cura le procedure amministrativo-contabili relative alle spese di funzionamento, nonché le attività e gli adempimenti connessi alla disciplina del decreto legislativo n. 81 del 2008. Assicura, altresì, il rilascio delle tessere "lascia passare stampa" per la partecipazione alle pubbliche manifestazioni. Cura gli adempimenti relativi alle missioni in Italia e all'estero; cura i rapporti con le organizzazioni sindacali; cura l'elaborazione dei dati del rendiconto annuale della Ragioneria generale dello Stato. Raccoglie i dati, ai fini del controllo di gestione e cura i rapporti amministrativi con i Dipartimenti della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

3. Il Dipartimento può avvalersi di esperti e consulenti, nei limiti di cui al contingente definito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato ai sensi dell'art. 9, commi 2 e 5, del decreto legislativo n. 303 del 1999, scelti tra magistrati ordinari, amministrativi e contabili, ovvero avvocati dello Stato, o soggetti particolarmente qualificati nelle materie inerenti le funzioni istituzionali del Dipartimento.

Art. 3

(Organizzazione del Dipartimento)

1. Il Dipartimento si articola in tre uffici di livello dirigenziale generale ed in sei servizi di livello dirigenziale.

2. Gli uffici in cui si articola il Dipartimento sono i seguenti:

- a) Ufficio per le attività di informazione e comunicazione istituzionale;
- b) Ufficio per il sostegno all'editoria;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

c) Ufficio per la tutela del diritto d'autore e la proprietà intellettuale e per la vigilanza sulla Società Italiana degli Autori ed Editori (SIAE).

Art. 4

(Ufficio per le attività di informazione e comunicazione istituzionale)

1. L'ufficio svolge i compiti affidati al Dipartimento in materia di informazione e comunicazione istituzionale. In particolare, ai sensi dell'art. 3 della legge 2 giugno 2000, n. 150 determina i messaggi di utilità sociale ovvero di pubblico interesse che la concessionaria del servizio pubblico radio televisivo può trasmettere a titolo gratuito.

Cura, altresì, la produzione editoriale della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed il sito ufficiale dei sondaggi politici ed elettorali (art. 8, comma 3, legge 22 febbraio 2000, n. 28), nonché il sito del Dipartimento.

Provvede, con apposite convenzioni, alla fornitura dei servizi di agenzia generali e specialistici per la Presidenza del Consiglio dei Ministri e per tutte le altre Amministrazioni dello Stato, Organi Costituzionali ed Autorità Indipendenti.

2. L'Ufficio si articola nei seguenti servizi:

I) Servizio per la comunicazione istituzionale.

Cura la realizzazione delle campagne di comunicazione istituzionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Predispone, altresì, le indicazioni metodologiche e svolge le funzioni di coordinamento, consulenza e supporto alle amministrazioni statali per l'attuazione dei programmi settoriali di comunicazione, anche provvedendo, con oneri a carico del Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria, alla realizzazione di campagne ritenute di particolare utilità sociale o di interesse pubblico. Provvede all'elaborazione e del Piano annuale di comunicazione istituzionale e ne cura e monitora l'attuazione. Provvede al monitoraggio delle campagne di comunicazione istituzionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Gestisce il sito del Dipartimento e cura i rapporti con la redazione del sito internet istituzionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Collabora, in raccordo con le altre strutture della Presidenza del Consiglio dei Ministri, alla comunicazione diretta al pubblico sull'organizzazione e le attività della Presidenza stessa.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

II) Servizio per l'informazione, i rapporti con la concessionaria del servizio pubblico radio televisivo e le pubblicazioni istituzionali.

Cura l'istruttoria delle apposite convenzioni con la agenzie di stampa a carattere nazionale per garantire un'adeguata informazione delle istituzioni pubbliche, con l'acquisizione di notiziari generali e di servizi tecnico-specialistici. Cura altresì l'istruttoria delle convenzioni con la concessionaria del servizio pubblico radio televisivo al fine di garantire un adeguato servizio di trasmissioni radiofoniche e televisive a tutela di alcune minoranze linguistiche e per le comunità italiane all'estero ovvero per ulteriori finalità di utilità sociale. Cura la predisposizione di contratti per studi, ricerche e per l'acquisizione di documentazione anche fotografica e informazioni sugli aspetti della vita italiana, sull'attività della pubblica amministrazione e del Governo, nonché contratti per le rilevazioni dell'opinione pubblica sull'operato del Governo, provvedendo a pubblicare sull'apposito sito informatico i risultati dei sondaggi politici ed elettorali destinati alla pubblicazione sui mezzi di informazione. Cura la produzione editoriale delle pubblicazioni affidate al Dipartimento relative ad aspetti istituzionali o a carattere culturale, politico, economico e sociale e svolge l'istruttoria ai fini della concessione del logo della Presidenza.

Art. 5

Ufficio per il sostegno all'editoria

1. L'Ufficio è la struttura di supporto al coordinamento delle politiche per il sostegno all'editoria, ai prodotti editoriali ed alle emittenti radiotelevisive.

2. L'Ufficio si articola nei seguenti servizi:

I) Servizio per il sostegno diretto alla stampa.

Provvede all'istruttoria delle domande di ammissione al contributo pubblico presentate dalle imprese editrici di giornali quotidiani e periodici editi in Italia e di giornali italiani editi e diffusi all'estero, nonché dei giornali per non vedenti e di quelli editi dalle associazioni dei consumatori. Cura i rapporti con l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, particolarmente ai fini dello sviluppo di sinergie per il più efficace espletamento delle rispettive funzioni istituzionali, e con gli Organi statali deputati all'espletamento dei controlli successivi sulle erogazioni di fondi



Presidenza del Consiglio dei Ministri

pubblici, anche attraverso la stipula di appositi protocolli di collaborazione. Cura, altresì, il contenzioso nelle materie di competenza dell'Ufficio ed attende ai compiti di studio, ricerca, consulenza giuridico-normativa e di documentazione giuridica e parlamentare.

II) Servizio per il sostegno alle emittenti radio-televisive e agli investimenti.

Provvede all'istruttoria delle domande di ammissione al contributo pubblico presentate dalle imprese editrici delle emittenti radiofoniche organo di movimento politico, ovvero che abbiano svolto attività di informazione di interesse generale, così come definita dall'articolo 1 della legge 7 agosto 1990, n. 230, nonché all'istruttoria necessaria al riconoscimento, in capo alle emittenti radiofoniche e televisive locali che ne fanno domanda, dei requisiti di emittente di informazione, ai fini della percezione delle provvidenze erogate dal Ministero dello sviluppo economico. Provvede all'istruttoria per il riconoscimento delle forme di sostegno indiretto in favore delle emittenti radiofoniche e televisive locali previste per legge. Provvede all'istruttoria per l'ammissione delle imprese editrici dei giornali e delle emittenti radio-televisive alla fruizione delle diverse tipologie di sostegno indiretto, quali le agevolazioni di credito e le forme di credito d'imposta. Assicura l'espletamento delle attività di pertinenza dell'Osservatorio per il mercato editoriale, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 giugno 2004.

Art. 6

(Ufficio per la tutela del diritto d'autore e della proprietà intellettuale e per la vigilanza sulla SIAE)

1. L'Ufficio è la struttura di supporto al coordinamento delle politiche relative alla tutela del diritto d'autore e della proprietà intellettuale. Fornisce, in tali materie, il necessario supporto tecnico-giuridico, anche con riferimento agli aspetti di rilevanza europea e internazionale. Esercita, altresì, d'intesa con le altre Amministrazioni individuate dalla legge, l'attività di vigilanza sulla Società italiana degli autori ed editori (SIAE) e sull'Istituto Mutualistico Artisti Interpreti Esecutori (Nuovo IMAIE), nonché le funzioni di verifica e monitoraggio del razionale e corretto sviluppo del mercato dell'intermediazione dei diritti connessi al diritto d'autore.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

2. L'Ufficio si articola nei seguenti servizi:

I) Servizio per la tutela del diritto d'autore e della proprietà intellettuale.

Cura l'attività di studio e approfondimento in materia di diritto d'autore e della proprietà intellettuale. Svolge attività di analisi e ricerca finalizzate al coordinamento delle iniziative e delle politiche in materia di diritto d'autore e di contrasto alla pirateria digitale e multimediale. Cura, altresì, in collaborazione con il Dipartimento per le politiche europee, la formulazione delle proposte per il recepimento delle direttive europee in materia. Costituisce la struttura di supporto del Comitato per la tutela della proprietà intellettuale di cui all'articolo 19 della legge 18 agosto 2000, n. 248.

II) Servizio per la vigilanza sugli enti di intermediazione del diritto d'autore.

Svolge, d'intesa con le altre Amministrazioni interessate, le attività di vigilanza sulla Società italiana degli autori ed editori e sull'Istituto Mutualistico Artisti Interpreti Esecutori, in particolare attraverso l'esame dei bilanci e dei profili statutari e regolamentari degli enti di intermediazione vigilati. Cura, altresì, lo svolgimento delle funzioni assegnate alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi della normativa in materia di intermediazione dei diritti connessi al diritto d'autore.

Art. 7

(Disposizioni finali)

1. Dalla data del presente decreto è abrogato il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 luglio 2008, recante funzioni e organizzazione del Dipartimento per l'informazione e l'editoria.

Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza.

Roma, **11 NOV. 2012**

PER COPIA CONFORME

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
SEGRETARIATO GENERALE
UFFICIO DEL BILANCIO E PER IL RISCONTRO
DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE
VISTO E ANNOTATO AL N. 3448/2012
Roma, 20/11/2012
IL REVISORE
IL DIRIGENTE

Il Sottosegretario di Stato
Cons. Paolo Paluffo

Pres. Cons. Ministri
Reg.to ALLA CORTE DEI CONTI

Addi 28 DIC 2012

Reg. n. Fog. n. 185